



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Via A. de Hippolytis - 84078 - tel. 0974.713111

email tribunale.vallo della lucania@gustizio.it

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE FINO ALLA DATA DEL 30 LUGLIO 2020

IL PRESIDENTE

anche quale coordinatore di Giudici di Pace di Agropoli e Vallo della Lucania,

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 " *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese*" connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art. 83 recante " *Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*";

Vista la legge n.27 del 24 aprile 2020 n. 27 di conversione con modificazioni del suddetto decreto legge;

visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante " *Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali*", in corso di conversione, e in particolare l'art. 36 che ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 indicato nelle previsioni dell'art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020, nonché differito al 12 maggio 2020 il termine iniziale del periodo di validità delle misure organizzative dei capi degli uffici giudiziari previsto dall'art. 83, comma 6, d.l. n. 18/2020;

- vista la delibera adottata il 26 marzo 2020 dal Consiglio Superiore della Magistratura nella pratica n. 186/VV/2020 recante " *Linee-guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte*" ed i protocolli approntati in materia di udienze per l'arresto ed il fermo, udienze con rito direttissimo, avviso per la fissazione dell'udienza;

- visto il decreto legge n. 30 aprile n. 28 con ulteriori misure da osservarsi nel settore della giustizia a seguito del COVID-19;

- viste le recenti direttive in tema di organizzative per avvio cd. "fase due" emanate dal Ministero della Giustizia, Dir. Gen. Org. Giudiziaria, prot. 70927 del 2/5/2020;

- visto il provvedimento organizzativo DGSIA ex d.l. n. 18/2020 in data 20 marzo 2020 " *Collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e penali e i sistemi telematici per le notificazioni relative ai procedimenti penali*";

- considerato che le fonti normative indirizzano l'attività dei capi degli uffici giudiziari verso il contemperamento da un lato della esigenza di adottare misure di distanziamento sociale e di protezione, idonee a contrastare la diffusione dell'epidemia e salvaguardare la salute degli operatori e di tutti gli utenti del sistema giustizia, dall'altro di garantire comunque, nei limiti previsti, il funzionamento del sistema giustizia, quale servizio pubblico essenziale a garanzia dei cittadini, favorendo la progressiva ripresa dell'attività giudiziaria;

- tenuto conto della riduzione del personale di cancelleria, di cui, anche da ultimo, si è disposta per quanto possibile, una limitata presenza negli uffici con il ricorso al c.d. lavoro agile con la conseguente impossibilità di fare fronte a tutti gli adempimenti necessari a supporto dell'attività del giudice;

- preso atto delle verifiche eseguite in loco il 4/5/2020 dal servizio prevenzione della USL Salerno e dal responsabile dei servizi per la prevenzione e la protezione sul lavoro anche ai fini della individuazione delle modalità di accesso, dei percorsi da seguire, dei locali utilizzabili per le udienze, della presenza dei presidi igienizzanti e in generale delle misure di prevenzione da adottare nella attuale emergenza;
- dato atto che l'intero palazzo di giustizia è stato sottoposto già due volte ad un'opera di sanificazione totale mediante ditta specializzata;
- visto l'esito delle interlocuzioni avute via Teams con i magistrati dell'ufficio (da ultimo tramite riunione del 6/5/2020), con la presidenza della Corte di Appello (il 5/5/2020) oltre che con la Procura della Repubblica, nonché dei confronti con il locale COA e la Camera Penale;

rilevato

che giusta le fonti fin qui richiamate ed in particolare le disposizioni di cui all'art 83 comma 7 del decreto legge n. 18/2020 con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, e dal decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 i Capi degli uffici giudiziari, per le finalità di cui al comma 6, possono adottare le seguenti misure:

- a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;
- b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del Codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
- f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
- g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al **31 luglio 2020** nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
- h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
- h-bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Che l'organizzazione dei servizi giudiziari e la trattazione dei procedimenti civili e penali è consentita nei seguenti termini dall'art. 83 del DL 17.3.2020 così come convertito e modificato:

1. Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 (26).

2. Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati e ai minori allontanati dalla famiglia **quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona;**

cause relative **alla tutela dei minori**, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, **nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali;** procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile

procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, e, in genere, **tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.** In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, **procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale,** procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

3-bis. La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, può essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 luglio 2020 il decorso del termine di

prescrizione è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020.

4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il **31 luglio 2020** i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

- a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
 - b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
 - c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
 - d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
 - e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
 - f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e **dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione**, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire **con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario** con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
 - g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
 - h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
- h-bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.**

7-bis. Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi.

.....omissis

12. Fermo l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 luglio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

12 bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 luglio 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o fermata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di visitarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.

Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti o consulenti tecnici.

12-ter. Omissis¹

12 quinquies

20-ter. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della Giustizia.

ADOTTA

le misure organizzative che seguono per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo fino al 30 luglio 2020;

CONFERMA ED INTEGRA

in primo luogo, le disposizioni, impartite con il decreto n.30 del 19.3.2020, quanto a :

- a) limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, in ogni caso consentito solo alle persone che:
 - si siano sottoposte, così come i magistrati, il personale dipendente e quello delle ditte cui è affidata la sorveglianza, la reception e/o la manutenzione, alla **misurazione della temperatura corporea a distanza a mezzo di termoscanner** e a cura di personale qualificato che sarà presente appena al di fuori dell'area di accesso del pubblico; a tal fine si fa obbligo ai magistrati che intendano utilizzare il garage di recarsi preventivamente all'ingresso per la

¹ Riguarda i procedimenti di competenza della Corte di Cassazione

misurazione della temperatura di seguito utilizzare il garage ed il passaggio interno ad esso collegato; per il personale della polizia giudiziaria e per le persone in stato di custodia che dovessero accedere al palazzo sarà l'addetto alla misurazione a spostarsi nell'area del garage e ad eseguire la misurazione se non sia possibile, per ragioni di sicurezza, effettuarla davanti all'ingresso principale;

- siano munite di **mascherina** di tipo chirurgico e **guanti di gomma** il cui uso non dovrà mai essere abbandonato durante la permanenza nel palazzo di giustizia;
- possano dimostrare di essere interessati direttamente alla celebrazione di un processo (a tal fine le cancellerie trasmetteranno al servizio *reception* l'elenco dei processi da celebrare con l'indicazione delle parti e dei rispettivi avvocati) o al deposito / richiesta / ritiro di un documento non ottenibile per via telematica o all'accesso presso l'ufficiale giudiziario ;
- a) limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura, dalle **ore 9,00 alle ore 10**, dello sportello centralizzato aperto al piano terra del palazzo di giustizia;
- b) regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa **prenotazione**, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, con convocazione degli utenti scaglionata per orari fissi, e misure necessarie per evitare forme di assembramento all'ingresso e davanti allo sportello aperto al pubblico;
- c) creazione di un percorso obbligato per l'accesso alle aule di giustizia del Tribunale e del giudice di pace e di altri per l'uscita dal palazzo attraverso le scale di sicurezza in testa ai corpi 4 e 5 con percorsi differenziati a seconda della aula di provenienza, comprese quelle al piano terra dei giudici di pace;
- b) divieto d'uso dell'ascensore a più di una persona;
- c) utilizzazione di due sole aule del Tribunale e due sole aule del giudice di pace;
- d) obbligo di tenere le finestre e le porte aperte nelle aule utilizzate e negli spazi comuni ad esse adiacenti ;
- e) le udienze civili e penali si terranno senza la presenza di terze persone in aula diverse dalle parti ad esse interessate ai sensi, rispettivamente, dell'art 128 c.p.c. e dell'art. 472, comma 3, c.p.p., con l'uso comunque dei necessari presidi sanitari ed il rispetto delle norme distanziali stabilite dalla autorità Sanitaria.
- f) I posti disponibili per il PM ed i difensori delle parti (attualmente 24 in ogni aula) saranno utilizzabili per ogni processo in ragione al massimo della metà (12) al fine di garantire la distanza interpersonale. Di tale minore disponibilità i giudici terranno conto nella individuazione dei processi da trattare, per il caso di udienza da tenersi in aula.
- g) Si deve procedere alla sanificazione dei microfoni dopo ogni utilizzazione, mantenendo altresì l'aula inutilizzata per almeno 10 minuti prima di riprenderne l'uso e procedendo alla sanificazione delle superfici alle ore 10,30 ed alle ore 12,30;
- h) Non è ammessa la partecipazione alle udienze di praticanti procuratori o altro tipo di collaboratori.
- i) Anche le aule civili in caso di utilizzazione, lo saranno per un solo processo alla volta con l'occupazione al massimo per la metà dei posti in esse disponibili (18) riservati agli avvocati.
- j) In tutti i casi i posti disponibili saranno posizionati a scacchiera (con divieto di modificare la collocazione delle poltroncine) e saranno eliminate dalle aule le poltroncine eccedenti.
- k) E' rimesso in ogni caso al giudice che tiene udienza il controllo delle norme sul distanziamento, sull'uso dei dispositivi individuali di protezione e su ogni altro aspetto afferente la gestione dal punto di vista della prevenzione sanitaria.
- l) E' fatto obbligo agli avvocati ed alle parti di lasciare l'edificio non appena conclusa la loro attività senza attardarsi negli spazi comuni, seguendo il percorso di uscita che troveranno indicato in relazione ad ogni aula.

Relativamente allo svolgimento della attività giurisdizionale civile e penale a partire dal 18 maggio 2020 e sino al 30 luglio 2020 emana le seguenti

LINEE GUIDA

da applicarsi a partire dal 18 maggio 2020 nei vari settori dell'attività giudiziaria di questo Tribunale .

PREMESSA

Sia per il settore civile che quello penale, salva diversa valutazione del singolo magistrato in ordine alla urgenza della trattazione di taluno dei procedimenti ad esso assegnati, i procedimenti la cui trattazione era prevista tra il 12 ed il 16 maggio 2020 saranno rinviati a data successiva in ragione della mancanza dei tempi tecnici necessari per approntare i provvedimenti di trattazione, comunicarli ed attribuire ai difensori uno spazio di tempo sufficiente per redigere i loro atti.

SETTORE CIVILE

Relativamente alle udienze civili previste nel periodo, non viene fissato un numero minimo di procedimenti da trattare, rimettendosene la determinazione al prudente apprezzamento del giudice in ragione del maggior tempo necessario per lo studio preventivo del stato istruttorio di ciascuno di essi, della loro urgenza, del migliore strumento tecnico per la loro prosecuzione, della assoluta novità della situazione, dei tempi tecnici necessari per le comunicazioni alle parti anche in relazione al minor supporto che è richiedibile in questa fase alle cancellerie e, infine, della necessaria verifica sul campo dei risultati.

Almeno sette giorni prima della data dell'udienza ogni magistrato comunicherà al presidente il programma di udienza, con l'indicazione dei singoli procedimenti, del loro oggetto, della attività in origine prevista e della decisione presa quanto alla trattazione ed alla sua modalità.

Ogni 15 giorni a partire dal 12 maggio, ogni magistrato invierà al presidente un rapporto sulla attività svolta per ogni udienza specificando i singoli procedimenti, il loro oggetto, l'attività in origine prevista e quella effettuata specificando la modalità adattata.

Il presidente potrà convocare apposite riunioni di confronto, con la partecipazione del COA , anche al fine di concordare gli aggiustamenti che man mano si rileveranno come necessari.

Per tali motivi i giudici provvederanno a **differire anticipatamente d'ufficio tutte le cause che non potranno essere trattate** (ad esempio quelle che prevedono incombenti istruttori diversi dal conferimento di incarico al CTU) o quelle - a cominciare dalle più recenti - che risultino eccedenti rispetto alla possibilità di una proficua gestione secondo le modalità date.

Individuazione delle cause da trattare:

- cause di competenza del tribunale ordinario indicate nell'art. 83, comma 3, lett. a), d.l. n. 18 / 2020;
- cause di più risalente iscrizione a ruolo e, comunque, cause delle quali è prevista la definizione nel programma di gestione ex art. 37 decreto-legge n. 98/ 2011 relativo all'anno 2020;
- cause relative a diritti fondamentali o che necessitano di pronta decisione;
- cause in primo grado e in grado di appello che non richiedono attività istruttoria o che siano già state istruite.

Si considera altresì privilegiata, rispetto ai fini di contenimento del COVID 19, la trattazione scritta, con scambio di note telematiche, della udienza civile piuttosto che quella ordinaria mediante comparizione degli avvocati o delle parti, da limitare a casi di assoluta necessità.

Tale udienza sarà utilizzata nei seguenti casi:

- a) rito ordinario: udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c.; udienza di ammissione dei mezzi istruttori; udienza di precisazione delle conclusioni;
- b) rito sommario di cognizione: udienza di prima comparizione; udienza di discussione conclusiva;
- c) rito lavoro: udienza di discussione ex artt. 429 e 437 c.p.c.;
- d) rito cautelare e camerale: udienza di trattazione; udienza di discussione conclusiva;
- e) in generale, in tutti i procedimenti, compresi quelli di volontaria giurisdizione.

Nelle udienze civili da trattarsi dal 12 maggio al 30 luglio 2020, verranno rispettate le seguenti modalità:

1. Tutte le udienze di prima comparizione introdotte con citazione in cui, alla data di verifica da parte del giudice, non sia avvenuta la costituzione del convenuto, saranno rinviate ad altra data da parte dell'assegnatario a causa della incidenza in proposito dei periodi di sospensione dei termini processuali adottati sin dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
2. Le cause saranno di regola trattate con le modalità previste dal comma 7 lett. H) D.L. 18/2020 (**udienza scritta, o cartolare**) mediante deposito telematico e scambio di note scritte; tale modalità non richiede autorizzazioni giudiziali; eventuali termini per il deposito anticipato delle note telematiche potranno essere previsti con specifico provvedimento giudiziale da adottarsi nel singolo procedimento in difetto del quale le eventuali decadenze maturano solo nel giorno dell'udienza già fissata (sia pure se tenuta solo virtualmente).
3. In tale ipotesi i procuratori delle parti costituite potranno presenziare virtualmente all'udienza mediante il solo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni; qualora emerga la necessità di compimento di atti (a mero titolo di esempio, l'esibizione di documenti in originale) l'incombente - ove la causa non sia stata dichiarata urgente - sarà rinviato a periodo successivo alla fine dell'emergenza sanitaria;
4. Il giudice, senza necessità di redigere verbale (cfr. delibera CSM in data 26.3.2020), emetterà "fuori udienza" i propri provvedimenti (che saranno quindi sempre comunicati dalla Cancelleria) avendo cura:
 - a) di verificare che sia decorso un tempo sufficiente a che la cancelleria possa avere accettato il deposito telematico degli atti di parte;
 - b) di assegnare (specialmente in prima udienza) termine per note telematiche quando sia necessario sottoporre alle parti eventuali questioni rilevate d'ufficio, di dare facoltà di replica o di far esercitare le facoltà previste a pena di decadenza (ad es. chiamata in causa di terzi; richiesta di provvisoria esecuzione etc);
 - c) di concedere remissione in termini qualora il mancato esercizio delle facoltà processuali possa essere dipeso da ritardi nella lavorazione degli atti.
5. E' comunque facoltà del giudice emettere, nel singolo procedimento, **un provvedimento ordinatorio con il quale disciplinare lo scambio di note prima dell'udienza.**
6. I provvedimenti di rinvio ex art. 309 cpc e le dichiarazioni di estinzione potranno essere adottati in caso di mancato deposito delle note di trattazione scritta.
7. Tutte le cause che prevedono incombenti istruttori con il ricorso alla comparizione o delle parti o di terzi (ove non dichiarate urgenti ed ove non si tratti solo di conferire un incarico di consulenza) verranno rinviate a data successiva al 30 luglio 2020.
8. Qualora il rito preveda l'esercizio di specifiche facoltà (diverse dalla mera costituzione telematica) da parte di soggetti non formalmente costituiti e dovesse procedersi ad udienza in persona, le relative cause saranno ridistribuite ad orari tali da evitare assembramenti e contatti non strettamente necessari; ove, per il numero delle cause, ciò non risulti possibile, verranno rinviate e così pure laddove l'emergenza epidemiologica dovesse aggravarsi.
9. Le sentenze rese ex art. 281 sexies cpc e ex art. 429 cpc, in procedimenti in cui le parti abbiano discusso virtualmente mediante scambio e deposito di note telematiche ex art. 83 c.7 lett. H), saranno pubblicate mediante il solo deposito telematico, dovendosi ritenere tale disposizione di legge assolutamente speciale e quindi pienamente idonea a derogare alle disposizioni che prevedono la lettura del dispositivo in udienza; il giudice depositerà comunque la decisione nel giorno dell'udienza.

10. E' autorizzato lo svolgimento delle udienze in videoconferenza da remoto ex art. 83 c.7 lett. F) D.L. 18/2020, secondo le disposizioni tecniche impartite dal DGSIA, mediante gli applicativi Skype for Business o Microsoft Teams. In tal caso tuttavia, ingiusta quanto disposto dall'art. 3 del DL 30.4.2020 il magistrato dovrà essere presente nell'ufficio giudiziario.

11. I giudici che intenderanno ricorrere a tale modalità **inviteranno, con provvedimento da adottarsi in ogni singola causa, i procuratori delle parti a connettersi da remoto usando gli applicativi autorizzati.**

12. La modalità di udienza in videoconferenza da remoto non potrà essere adottata laddove le parti non siano già costituite ovvero se ancora debba essere dichiarata la contumacia di taluna di esse.

Si specificano di seguito, per omogeneità di condotta, le modalità di trattazione relative ad alcune ipotesi:

- sfratti con intimato non costituito: rinvio a luglio del 2020, potendosi ritenere che l'assenza del conduttore, nonostante la regolarità della notifica, possa essere dovuta a caso fortuito, forza maggiore (con la conseguente impossibilità di convalida ex art. 663 c.1 cpc e necessità di rinvio con rinnovo di notifica a cura dell'intimante);

- sfratti con intimato costituito: udienza cartolare;

- cautelari e urgenti: di regola udienza cartolare, salvo diversa indicazione del giudice;

- conferimento di CTU - udienza cartolare. Il Giudice provvederà all'individuazione almeno 15 giorni prima della data di udienza delle cause aventi ad oggetto il conferimento dell'incarico al CTU già nominato, stabilendo con apposito provvedimento, da comunicare a cura della cancelleria, che questi non dovrà comparire, ma far pervenire, in modalità telematica al massimo 7 giorni prima della data della udienza una dichiarazione di accettazione e/o mancata accettazione dell'incarico. In caso di accettazione, la dichiarazione dovrà contenere, in uno alla formula di rito, una indicazione orientativa del calendario delle operazioni peritali alla luce del quesito sottoposto (id est: "In considerazione dei quesiti posti, il sottoscritto CTU ritiene che la bozza potrà essere comunicata alle parti entro ... giorni dall'inizio delle operazioni peritali, che cadrà nel mese di ..., salva comunicazione alle parti della data precisa e/o diversa, la cui prova sarà debitamente allegata alla consulenza").

Le parti dovranno, salvo diversa disposizione del Giudice contenuta nel medesimo decreto o in altro provvedimento, far pervenire le proprie note di trattazione scritta entro 3 giorni prima della medesima udienza, all'esito della quale il Giudice provvederà al conferimento dell'incarico celebrando l'udienza in forma "scritta" come previsto dall'art. 83, comma 7, lett. h).

- altre udienze civili: udienza cartolare;

- reclami: udienza cartolare.

DIRITTO DI FAMIGLIA

1) **Periodo compreso fino al 17.05.2020:** tutti i procedimenti sono rinviati d'ufficio tranne quelli dichiarati urgenti i quali, ove possibile e nei soli casi di udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, potranno essere trattati, previe intese tra il giudice e i legali, da remoto mediante l'applicazione Microsoft TEAMS ex art. 83 comma 7, lett. f) dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020.

Si precisa che, sempre con riguardo alle urgenze, e nei soli casi di udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, la trattazione potrà essere effettuata mediante "udienza virtuale", ex art. 83 comma 7, lett. h) del medesimo decreto legge, nel senso che essa non sarà tenuta e che, successivamente alla data della suddetta udienza, sarà emesso il provvedimento del giudice.

2) **Periodo compreso dal 18.05.2020 al 30.07.2020**

Procedimenti di natura consensuale:

a) Fino alla cessazione della fase emergenziale è ammesso il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinquies c.c.

b) Nelle ipotesi di separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinquies c.c., i difensori - a causa dell'emergenza epidemiologica e delle sottese esigenze di tutela della salute, che impongono, tra le altre cose, il rispetto del distanziamento sociale - dovranno comunicare di richiedere la c.d. trattazione scritta.

In tal caso i difensori, anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione (Cass. 7.01.2008, n. 34) che ha affermato la non indispensabilità del tentativo di conciliazione ogni volta che non se ne ravvisi la necessità, "per la volontà manifestata dalla parte non comparsa di non opporsi alla richiesta di separazione" almeno ventiquattro ore prima della udienza, dovranno trasmettere per via telematica al Presidente una dichiarazione sottoscritta dalle parti (e loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via mail, in quest'ultimo caso scannerizzata) nella quale ognuna - stante l'emergenza sanitaria in corso e stante il distanziamento sociale imposto dal D.L. n.18/2020 - dichiara con atto separato:

- di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- di essere stata resa edotta della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
- di non volersi conciliarsi (solo in caso di separazione e divorzio);
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;

A seguito di detta espressa manifestazione di volontà potrà conseguire l'omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi), previa trasmissione telematica degli atti al PM per il suo parere.

Procedimenti di natura contenziosa

Le udienze presidenziali di separazione giudiziale (riguardanti situazioni in cui la coppia non ha ricevuto alcuna regolamentazione), se dichiarate urgenti, saranno trattate anche secondo le previsioni del codice di rito, ferma restando la possibilità per il giudice di procedere da remoto, mentre laddove le parti siano già state sentite si potrà procedere a trattazione scritta.

Le udienze presidenziali di divorzio contenzioso (riguardanti situazioni già regolamentate in forza della separazione): verranno trattate solo nel caso in cui siano dichiarate urgenti, altrimenti saranno rinviate al mese settembre e mesi successivi (fatta salva la menzionata facoltà per il giudice di trattare le cause in questione, nel periodo compreso dal 12.05.2020 al 30.06.2020, da remoto o mediante trattazione cartolare);

Udienze ex art. 184 c.p.c. e di precisazione delle conclusioni: nel periodo indicato saranno trattate con modalità cartolare;

Udienze con testi: saranno rinviate.

Udienza di conferimento di consulenza tecnica d'ufficio: come indicato alla pagina precedente.

Ricorsi di volontaria giurisdizione di natura "contenziosa" (ricorsi ex art. 710 c.p.c., ricorsi ex art. 9 legge n. 898/1970, ricorsi ex art. 337 bis, ter e quinquies e ss.): questi procedimenti, ove dichiarati urgenti, sino al 30 luglio p.v., verranno trattati mediante trattazione scritta, ma anche con udienza da remoto o con comparizione personale delle parti (nel rispetto delle vigenti prescrizioni sanitarie) nei casi maggiormente delicati, ove il magistrato assegnatario ne ravvisi la necessità.

Ascolto minore: di regola di persona da parte del giudice, nei casi di assoluta urgenza da remoto previo coinvolgimento del servizio sociale.

Si precisa che l'udienza "virtuale" verrà comunicata agli avvocati a mezzo pct, e che le parti ed i legali non dovranno partecipare, né da remoto né con deposito in di atti/verbali, fatta salva una diversa indicazione da parte del giudice. In questi casi, la data dell'udienza è infatti necessaria solo quale riferimento per la notifica del ricorso alla controparte e per calcolare i termini della costituzione del convenuto, nonché, infine, alla Cancelleria per trasmettere il fascicolo al Giudice, per dare atto delle attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento del Giudice.

Attività del GIUDICE TUTELARE: tramite pct si potranno continuare ad evadere le istanze che non richiedono udienza. Sono invece sospese e rinviate, sino al 30 luglio 2020, le udienze dei magistrati onorari relative all'esame degli amministrandi/tutelandi/interdicendi o alla acquisizione di chiarimenti sui rendiconti o per altri motivi, fatta salva l'ipotesi di dichiarazione di urgenza da parte del Presidente del Tribunale con la possibilità della trattazione scritta o mediante collegamento da remoto.

SETTORE LAVORO E PREVIDENZA

Periodo compreso fino al 17.05.2020: tutti i procedimenti sono rinviati d'ufficio tranne quelli dichiarati urgenti i quali, ove possibile e nei soli casi di udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, potranno essere trattati, previa intese tra il giudice e i legali, da remoto mediante l'applicazione Microsoft TEAMS ex art. 83 comma 7, lett. f) dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 o per iscritto ai fini della nomina del CTU negli ATP ex art. 445 bis c.p.c. con i necessari aggiustamenti richiesti dalla natura della controversia rispetto alla nomina del CTU in una causa civile ordinaria.

Periodo compreso dal 17.05.2020 al 30.07.2020

- udienze di discussione e decisione sia in materia previdenziale che lavoristica: udienza cartolare;
- prime udienze di comparizione in materia previdenziale: udienza cartolare;
- cautelari: di regola udienza cartolare a salvo diversa indicazione del giudice;
- reclami: udienza cartolare;
- prime udienze di comparizione in materia lavoristica (compresi i ricorsi Fornero in fase sommaria o in fase di opposizione): udienza da remoto salvo diversa indicazione del giudice;
- conferimento di CTU: udienza cartolare con le stesse modalità della udienza civile ordinaria
- procedimenti di ATP ex art. 445 bis c.p.c.: come al punto precedente;
- escussione testi: rinvio;
- discussioni: udienza cartolare con deposito del dispositivo.

SETTORE ESECUZIONI

Periodo compreso fino al 17.05.2020: tutti i procedimenti sono rinviati d'ufficio tranne quelli dichiarati urgenti i quali, ove possibile e nei soli casi di udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, potranno essere trattati, previa intese tra il giudice e i legali, da remoto mediante l'applicazione Microsoft TEAMS ex art. 83 comma 7, lett. f) dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020.

Periodo compreso dal 18.05.2020 al 30.07.2020

Procedimenti di esecuzione **mobiliare:** non potranno essere trattati dal 12 maggio al 30 luglio sia in ragione dell'elevato numero di fascicoli portati in udienza e degli adempimenti che richiedano comunque la presenza di soggetti ulteriori rispetto ai difensori, sia della mancanza di un significativo

documento atteso che, al di là della mancata celebrazione dell'udienza nei pignoramenti presso terzi il vincolo pignoratizio e l'obbligo di accantonamento da parte del terzo, permangono; nei procedimenti in cui sia necessaria la nomina di un ausiliario o consulente il giudice potrà adottare l'udienza scritta per la relativa nomina; il D.L. 18/20 ha previsto misure di sospensione dei rilasci (art. 103 comma 6) e delle esecuzioni esattoriali (art. 68 comma 1); il tutto comunque salvo diversa valutazione per i procedimenti esecutivi relativi a crediti alimentari, che potrà essere valutata dal G.E.

Nei procedimenti di **esecuzione immobiliare** dal 12 maggio al 30 luglio 2020, tenuto conto della esigenza di prevenzione del rischio di contagio, dell'elevato numero di fascicoli portati in udienza e del numero di parti e tecnici in genere presenti, nonché della mancanza di un significativo danno atteso il differimento generalizzato degli esperimenti di vendita già disposto con decreto n. 28 dell'11.3.2020, **le udienze previste per l'emissione dell'ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c. saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 30 luglio 2020, con differimento dei relativi termini processuali.**

I custodi nominati provvederanno a segnalare al G.E., mediante deposito telematico di istanze, eventuali problematiche connesse al loro incarico.

Fino al 30 luglio 2020 (fatte salve diverse disposizioni future in ragione dell'andamento dell'emergenza sanitaria) i colloqui dei Professionisti (Custodi, Delegati ed Esperti Stimatori) con il GE potranno essere svolti su piattaforma Microsoft Teams, previa fissazione di appuntamento da chiedere a mezzo posta elettronica dominio giustizia.it

Potranno essere trattate secondo la modalità della c.d. "udienza cartolare", e cioè mediante deposito telematico e scambio di note scritte contenenti le istanze che verrebbero formulate a verbale in caso di udienza tradizionale, nelle forme previste dall'art. 83 comma 7 lett. H) del D.L. 83/2020, secondo lo schema di protocollo allegato alla delibera del CSM del 26.03.2020, i seguenti procedimenti:

Opposizioni ex art. 615, 617, 619 c.p.c., ad eccezione di quelle ove non è stata ancora trattata l'udienza ex art. 569 c.p.c., e di quelle per cui la vendita è stata revocata (e comunque differita a dopo il 30.06.2020);

reclami ex art. 591 ter c.p.c.;

ammissione alla conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. e verifica periodica della regolarità dei versamenti;

comparizione per la pronuncia di estinzione per rinuncia agli atti ex art. 629 c.p.c. o per esito positivo della conversione ex art. 495 c.p.c.

Le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione già fissate davanti ai delegati restano confermate, con invito alle parti a non comparire all'udienza in assenza di contestazioni e ad inviare a mezzo pec al Professionista Delegato, entro e non oltre il giorno fissato per l'approvazione espresso parere favorevole all'approvazione del progetto di distribuzione.

Nel caso in cui le parti abbiano sollevato o intendessero sollevare contestazioni al progetto, le stesse andranno comunicate a mezzo pec al Professionista Delegato e depositate nel fascicolo telematico della procedura entro cinque giorni prima dell'udienza fissata davanti al delegato; in tal caso, su istanza del Delegato, il G.E. fisserà nuova udienza davanti a sé dopo il 30 luglio 2020.

Analoghe modalità verranno adottate nei decreti di fissazione di nuove udienze di approvazione del progetto di distribuzione.

Il G.E. potrà valutare l'opportunità di disporre il rinvio ad altra udienza al fine di garantire il contraddittorio, ove ad esempio si verificano disguidi di cancelleria nella comunicazione dei decreti di fissazione dell'udienza cartolare, ovvero nei casi in cui insorga la necessità di acquisire più approfonditi chiarimenti dalle parti, ovvero nel caso in cui le parti ne facciano espressa e motivata richiesta.

Con particolare riferimento alle fasi cautelari delle opposizioni, da trattarsi in modalità cartolare, al fine di garantire il contraddittorio, ove il resistente si costituisca il giorno dell'udienza o comunque

dopo il termine assegnato per il deposito delle note di udienza, il GE potrà disporre un rinvio per consentire alle parti di controdedurre sulle rispettive richieste;

Il G.E. continuerà ad emettere i decreti di trasferimento ex art. 586 c.p.c., purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e l'allegazione dei documenti avvenga esclusivamente in modalità telematica, compatibilmente con il ripristino dell'attività di Cancelleria. La redazione e il deposito del decreto di trasferimento firmato dal GE avverrà esclusivamente in modalità telematica. Gli adempimenti successivi, tra cui registrazione e trascrizione del decreto saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'Ufficio e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

SETTORE FALLIMENTARE

Attese le peculiarità dei giudizi concorsuali, i procedimenti verranno trattati secondo le seguenti modalità:

Udienze pre fallimentari:

I ricorsi depositati prima del 9 marzo 2020 saranno rinviati a data successiva al 30 luglio 2020 ove il debitore non sia costituito (non essendo raggiungibile via pec per le comunicazioni per le eventuali udienze con trattazione scritta, né convocabile con le modalità dell'udienza da remoto). Potranno essere trattati quei ricorsi la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, ovvero ricorsi per la dichiarazione del fallimento ove stia spirando il periodo annuale di cancellazione della società dal registro imprese e ricorsi nei confronti di debitori che hanno compiuto atti di disposizione patrimoniali passibili di revocatoria fallimentare e/o ordinaria, per i quali potrebbe scadere il termine utile per l'esercizio dell'azione.

In tali ipotesi la situazione di urgenza deve essere segnalata dalla parte ricorrente.

Il Giudice designato alla trattazione valuterà la sussistenza dell'urgenza ed emetterà il decreto in merito alla trattazione (confermando la data originaria o indicando altra udienza);

- **i ricorsi depositati prima del 9 marzo 2020**, in cui il debitore risulti costituito, saranno trattati con le modalità di cui all'art 83 comma 7 lett. F del D.L. 83/2020 (udienza da remoto);

- **i ricorsi depositati nel periodo 9 marzo 2020 – 30 luglio 2020**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.L. 23/2020, saranno dichiarati improcedibili tranne il caso in cui il ricorso sia presentato dal Pubblico Ministero e venga richiesta l'emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'art. 15 comma 8 l. fall.

Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art 84 l. fall., trattandosi di attività caratterizzata dall'urgenza, il Curatore vi procederà solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui all'ordinanza in tema del Ministero della Salute; in caso contrario, le operazioni andranno rinviate a data successiva al 30 maggio 2020.

Sono sospese le attività di inventario sino al 30 maggio 2020, salvo quando dal ritardo possa derivare concreto pregiudizio all'interesse dei creditori. Atteso ciò il Curatore dovrà procedervi solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto delle anzidette norme igienico-sanitarie, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 30 maggio 2020.

Udienze fallimentari:

- udienza di verifica dello stato passivo: rinvio a data successiva al 30.06.2020 atteso il numero dei soggetti coinvolti; la mole di documenti da esaminare ed il numero delle domande oggetto di verifica con conseguente difficoltà di prevedere ex ante modalità ed orari di trattazione con udienza da remoto e non potendosi applicare la modalità di udienza cartolare. Rimane salva la facoltà per il curatore di segnalare al GD eventuali urgenze.
- approvazione del rendiconto: potranno essere trattate con modalità di udienza da remoto laddove nel termine di cinque giorni antecedenti l'udienza fissata nessun creditore abbia presentato osservazioni/rilievi o, ove presentate osservazioni, il/i creditore/i abbia/no rinunciato espressamente a presenziare all'udienza che si svolgerà con la partecipazione del solo

curatore. Laddove, in presenza di osservazioni, i creditori non abbiano rinunciato a partecipare all'udienza, la stessa sarà rinviata a data successiva al 30.07.2020 al fin di consentire la loro partecipazione.

Per le procedure ante 2006 le udienze saranno rinviate a data successiva al 30.07.2020 in quanto eventuali osservazioni/rilevi possono essere presentati sino alla data dell'udienza.

Potranno essere trattate secondo la modalità della c.d. "udienza cartolare", e cioè mediante deposito telematico e scambio di note scritte contenenti le istanze che verrebbero formulate a verbale in caso di udienza tradizionale, nelle forme previste dall'art. 83 comma 7 lett. H) del D.L. 83/2020, secondo lo schema di protocollo allegato alla delibera del CSM del 26.03.2020, i seguenti i procedimenti o sub procedimenti di cui agli artt.

- 26 l. fall. reclamo avverso atti del G.D.;
- 36 l. fall. reclamo avverso atti del curatore;
- 98 l. fall. (opposizioni allo stato passivo; impugnazioni e revocazione dei crediti ammessi);
- 116 l. fall. (giudizio di conto, ma solo se si è esaurita la fase dinanzi al GD);
- 129 l. fall. (omologazione del concordato fallimentare);
- 136 l. fall. (risoluzione del concordato fallimentare);
- 162 l. fall. (inammissibilità del concordato fallimentare);
- 169 bis l. fall. (sospensione o scioglimento di contratti attivi);
- 173 l. fall. (revoca di ammissione alla procedura di concordato preventivo e norme collegate);
- 180 l. fall. (omologazione del concordato preventivo);
- 182 bis l. fall. (omologazione degli accordi di ristrutturazione);
- 182 bis l. fall. comma 6*(misure protettive in pendenza di formazione dell'accordo di ristrutturazione);
- 182 septies (accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari);
- 186 (risoluzione ed annullamento del concordato preventivo).

In relazione ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione omologati alla data del 23 febbraio aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.

Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto.

Sempre in relazione alle procedure non ancora omologate alla data del 23 febbraio 2020 i debitori potranno presentare sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Tale differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie.

Il debitore che abbia presentato una proposta di concordato preventivo c.d. in bianco, che abbia ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui sia stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza dovrà indicare gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'istanza di cui al punto precedente può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omissi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-

bis, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi e che continuino a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Sono revocati gli esperimenti di vendita ricompresi tra il 9 marzo ed il 30 luglio 2020, mandandosi al curatore/commissario/liquidatore giudiziale ai fini della pubblicazione del presente decreto sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, specificando nella motivazione "vendita revocata dal G.D."

È inoltre sospeso dal 9 marzo all'11 maggio 2020 incluso, il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire.

Sono sospese sino al 30 luglio 2020 le visite agli immobili posti in vendita.

SETTORE PENALE

Periodo compreso dal 18.05.2020 al 30.07.2020

Nella fase due dovranno trattarsi sempre, senza la possibilità di imporne il differimento, tutti i procedimenti/processi cd di "urgenza assoluta" o relativa entro il limite di 5 processi per ciascun magistrato o collegio, e qualora tale limite non sia raggiunto, anche i processi in cui sia da effettuare la sola discussione, processi la cui trattazione sia imposta da situazioni di particolare urgenza nell'ambito dei processi a trattazione prioritaria in base all'art 132 bis disp. att. C.p.p. o secondo le previsioni tabellari vigenti.

Detto limite potrà essere superato solo per la celebrazione di processi da remoto, ai sensi dell'art. 83 commi 12 bis e seg. del d.l. n. 18/2020 come convertito in legge, laddove i difensori facciano pervenire a mezzo pec almeno 10 giorni prima dell'udienza richiesta di trattazione con tali modalità.

Almeno 7 giorni prima dell'udienza, il giudice emetterà decreto nel quale saranno indicati i processi che dovranno essere trattati, con modalità ordinarie o da remoto, ed i difensori ad essi interessati oltre a quelli che dovranno essere rinviati.

Il numero dei procedimenti da trattare, anche in orario pomeridiano, potrà aumentare nel tempo se, all'esito delle verifiche periodiche, eguali a quelle già indicate nella parte relativa al settore civile², se ne risconterà la possibilità, anche in relazione all'andamento della diffusione del COVID 19.

I rinvii dei procedimenti che non si possono trattare, a causa del minor numero del personale amministrativo in servizio nelle cancellerie saranno disposti in udienza, essendosi concordato con il locale COA e la Camera Penale che i difensori di fiducia presenti per i processi da trattare saranno delegati a rappresentare gli avvocati costituiti nei processi da non trattare al fine di acquisire per conto di costoro notizia della data di rinvio. In ogni caso, della data di rinvio sarà dato anche avviso mediante pubblicazione di un apposito elenco sul sito internet del Tribunale nella parte "RINVII CAUSA COVID"

Ogni parte avrà cura di citare nuovamente i testi che si sarebbero dovuti esaminare all'udienza non tenuta, così come la cancelleria ove si tratti di testi la cui citazione sia a carico dell'ufficio.

Quanto ai processi da trattare, il giudice avrà cura di stilare il calendario di chiamata, indicando gli orari in cui ciascun processo sarà chiamato, in maniera tale da assicurare la minor possibilità di interferenza tra un processo e l'altro e di contemporanea presenza delle parti nel Palazzo di Giustizia. Di conseguenza verranno tenute a preferenza le udienze relative a :

1. convalida dell'arresto in flagranza, anche in sede di rito direttissimo, di fermo di indiziato di delitto o di arresto provvisorio ai fini estradizionali o di riconoscimento di sentenza straniera, mediante collegamento in remoto in videoconferenza, ovvero con applicativo TEAMS secondo le specifiche tecniche già in applicazione e convenute con il locale COA³.

² Con il medesimo obbligo di comunicazione del rapporto a consuntivo.

³ E' data facoltà alle parti di scegliere in via alternativa la celebrazione del processo in aula di udienza in caso di difficoltà o di cattivo funzionamento del collegamento in rete, ovvero dell'applicativo in remoto. Pertanto, il Tribunale (e il Cancelliere) dovranno sempre garantire la loro presenza in aula di udienza; l'arrestato dovrà essere in questo caso

2. processi con imputati in stato di custodia cautelare o nei cui confronti sono state applicate misure di sicurezza detentive, i cui termini massimi ex art. 304, comma sesto, c.p.p. verranno a scadere entro l'11.11.2020.
3. processi monocratici o collegiali ad urgenza "relativa" nei confronti di imputati sottoposti a misura cautelare di qualsiasi tipo, custodiale e non senza che sia più necessaria la richiesta di trattazione dell'imputato e/o del suo difensore, ferma restando la possibilità del Giudice di vagliare istanze di rinvio giustificate provenienti dall'imputato o dal suo difensore;⁴
4. processi, monocratici o collegiali in cui esista un pericolo di dispersione della prova o anche limitatamente alla sola raccolta della stessa, valutazione rimessa al Giudice procedente d'ufficio ovvero su prospettazione dalle parti.
5. procedimenti ordinari in cui si sia esaurita l'istruttoria dibattimentale e sia prevista la discussione (giudizi abbreviati, incidenti di esecuzione etc.) o comunque di immediata definizione che non prevedano la presenza di terzi altre le parti interessate. E' ritenuto auspicabile che venga il più possibile incrementato dai difensori, nella presente fase emergenziale, per i procedimenti fissati per la discussione, il ricorso alla presentazione di memorie scritte inviate a mezzo pec.
6. Processi la cui trattazione urgente sia per gravi motivi richiesta e giustificata dall'imputato o dal suo difensore di sollecitare a mezzo posta elettronica da inviare, con anticipo di almeno gg.7 antecedenti la data di udienza al seguente indirizzo di posta elettronica: dibattimento.tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it.
7. Le istanze *de libertate* e le liste testi saranno trasmesse, se urgenti, esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica certificata della cancelleria dibattimentale all'indirizzo già indicato

Disposizioni operative per il settore penale

Alle caselle di posta elettronica del dibattimento penale o del GIP, potranno essere prenotati adempimenti da svolgere in cancelleria, limitatamente all'esecuzione di formalità urgenti relative a misure cautelari nei procedimenti eccezionalmente trattati, ovvero per prendere visione di fascicoli non presenti in TIAP ed estrarre copia, nonché relativamente all'ammissione al gratuito patrocinio ed ai decreti di liquidazione.

Le cancellerie predisporranno gli atti eventualmente da consultare presso lo sportello aperto al pubblico per i processi suscettibili di trattazione sino al 30 luglio, solo previ appuntamenti telefonici o telematici.

Sarà consentito il deposito di impugnazioni (interne ed esterne) esclusivamente qualora il processo rientri in uno dei casi in cui le udienze sono sottratte dalla disciplina della sospensione o del rinvio d'ufficio, e dietro dichiarazione del difensore della sussistenza di tale circostanza.

La partecipazione a tutte le udienze dibattimentali e GUP da parte di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata - ove possibile - mediante videoconferenza ex art. 146 bis d.l. 28.7.89 n. 271 e succ. mod. o con collegamenti da remoto con applicativo Teams solo su accordo delle parti sulla base del protocollo vigente e sempre che ciò sia compatibile con l'attività da svolgere in udienza.

Le attività riguardanti processi che non rientrano in quelli oggetto di trattazione secondo le presenti direttive sono sospese sino al 30 luglio 2020.

Le richieste di colloquio con i giudici devono essere inviate agli indirizzi di posta elettronica istituzionali indicati nel sito web del Tribunale, e previa valutazione dell'urgenza e della insostituibile necessità, verrà fissato l'appuntamento.

I testi eventualmente presenti in udienza presenteranno per via telematica le richieste di rimborso delle spese e di pagamento della relativa indennità.

direttamente presentato in aula con l'adozione delle cautele sanitarie e dei presidi atti a prevenire il pericolo di contagio, onde consentire al difensore di esercitare pienamente il suo mandato in caso di necessità.

Ufficio GIP

Periodo compreso dal 18.05.2020 al 30.07.2020

Il GIP tratterà i processi pendenti che debbano ritenersi urgenti e/o di natura prioritaria, tra cui :

- a) con imputati in misura cautelare personale (coercitive ed interdittive), senza necessità di istanza da parte del difensore o dell'imputato;
- b) con imputati in misura di sicurezza personale (già obbligatori ex art. 83 comma 3 lett. b) d.l. n. 18/2020);
- c) per la convalida del fermo o dell'arresto (già obbligatori ex art. 83 comma 3 lett. b) d.l. n. 18/2020);
- d) a fronte di una richiesta dell'imputato o del suo difensore, ove siano applicate misure cautelari reali (già obbligatori ex art. 83 comma 3 lett. b) d.l. n. 18/2020);
- e) in cui sia necessario assumere prove indifferibili nei casi di cui all'art. 392 c.p.p.. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile (obbligatoria ex art. 83 comma 3 lett. c).
- f) a seguito di richiesta di un rito alternativo anche se con imputati liberi, ma solo a seguito di valutazione da parte del Giudice sulla compatibilità alla trattazione di quel procedimento con l'esigenza di evitare assembramenti, considerando anche gli altri procedimenti da trattare;
- g) le trattazioni attualmente obbligatorie, ex art. 83, comma 3, lett. b) l.n. 18/2020 e 36 d.l. n. 23/2020, salvo a tener conto delle eventuali modifiche – sia in senso ampliativo che restrittivo – previste dalla legge di conversione o da eventuali nuove disposizioni normative;
- h) comunque i procedimenti in calendario ove non ne siano previsti altri riconducibili alle categorie precedenti.
- i) I processi andranno trattati a distanza nelle forme della videoconferenza o a porte chiuse entro il numero massimo di 5 ad udienza, con rispetto delle fasce orarie ed adottando tutte le cautele atte ad evitare sovraffollamento, in modo particolare per garantire sempre il distanziamento sociale in aula e fuori di essa, secondo quanto già indicato nella parte generale.

Gli altri processi non rientranti nel tetto che non si ritengano ad urgenza assoluta o relativa (con imputati non sottoposti ad alcuna misura, ovvero quelli nei confronti di imputati detenuti per altra causa o comunque non ritenuti dal Giudice di prioritaria trattazione) e per i quali non vi sia richiesta di trattazione scritta dovranno essere rinviati dal GUP oltre il 30 luglio 2020 preferibilmente fuori udienza, ovvero in udienza secondo il medesimo meccanismo già indicato per il tribunale penale.

Nel caso si ritenga necessario dover procedere in udienza il rinvio dovrà avvenire nella prima fascia oraria.

Sarà onere del GUP al momento della pubblicazione del ruolo di chiamata delle cause, da pubblicare nel sito web due giorni prima dell'udienza, specificare quali processi dovranno essere rinviati, anche d'ufficio e quali quelli che verranno trattati.

Disposizioni per il personale amministrativo

In ragione del prevedibile aumento dell'attività di cancelleria, il Dirigente Amministrativo, sentiti i Direttori di Cancelleria, provvederà ad assicurare l'incremento del personale nella misura che sarà necessaria rispetto alla programmazione del lavoro dei magistrati.

Uffici del Giudice di Pace di Agropoli e Vallo della Lucania

Periodo compreso dal 18.05.2020 al 30.07.2020

SETTORE CIVILE

Non esiste per gli uffici del Giudice di pace il processo civile telematico.

Tenuto conto, tuttavia, della proposta dei Giudici di Pace che ipotizzano la possibilità di trattare per il settore civile alcune udienze, e cioè quelle di natura prettamente "cartolare" (ammissione mezzi istruttori, precisazione delle conclusioni e discussione) che verranno trattate preferibilmente con modalità c.d. telematica, da intendersi con essa mediante scambio di email.pec, o eventualmente con sistema c.d. "da remoto" con programma autorizzato dal DGSIA Microsoft Team.

Udienze civili che richiedono la presenza dei soli difensori

tenuta delle udienze civili (da remoto) che non richiedono la presenza personale delle parti, né la presenza di terzi, con trattazione scritta, attraverso scambio di note, nelle forme previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), secondo lo schema di protocollo allegato alla delibera del CSM del 26.3.2020 e previa individuazione da parte del giudice, da comunicarsi con preavviso almeno 15 giorni prima, delle cause da trattare, con facoltà del Giudice, solo se le parti lo richiedano congiuntamente, di svolgere l'udienza da remoto in videoconferenza mediante l'applicativo *teams*.

Udienze civili che richiedono anche la presenza di terzi (Ctu, testimoni, ecc.)

Per queste udienze, che non possono essere trattate in forma scritta, né da remoto con l'applicativo *teams*, ma solo con la presenza personale in aula per la sottoscrizione del relativo verbale si propone il rinvio con decreto, secondo le raccomandazioni contenute nella delibera del CSM del 26.3.2020, oppure la possibilità di svolgimento, per

le sole udienze di conferimento dell'incarico al ctu, mediante deposito di note scritte, come sopra, e dell'accettazione dell'incarico da parte del consulente, da inviarsi in cancelleria a mezzo pec almeno 5 gg. prima dell'udienza.

In particolare, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 18/2020, si potranno trattare le

- a) udienze di precisazione delle conclusioni;
- b) udienze di discussione orale, mediante deposito di note scritte di discussione 10 gg. prima della data fissata per l'udienza e note scritte di replica 5 giorni prima dell'udienza anzidetta;
- c) udienze fissate per consentire trattative tra le parti;
- d) udienze già rinviate ex artt. 181 e 309 c.p.c. a seguito della mancata comparizione delle parti;
- e) udienze di ammissione dei mezzi istruttori;
- f) udienze fissate per la discussione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto ex art. 615 comma 1c.p.c., sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., sull'istanza di sospensione dell'ordinanza nei procedimenti previsti dal D.lgs. n. 150 del 2011.

Ogni singolo magistrato stabilirà il numero di processi da trattare comunque tendenzialmente non superiore a 20, con preferenza per i procedimenti cautelari ed i procedimenti di più antica iscrizione a ruolo.

L'andamento delle udienze sarà oggetto di monitoraggio quindicinale con il presidente del Tribunale, secondo le medesime previsioni stabilite per quell'organo giudiziario.

Saranno utilizzate solo due aule delle quattro a disposizione dei Giudici di Pace, secondo le stesse modalità previste in premessa quanto alle aule del Tribunale.

COMUNICAZIONI ALLE PARTI

I giudici avranno cura di comunicare con congruo preavviso alle parti costituite, attraverso la Cancelleria, le specifiche modalità con cui la causa verrà trattata (scritta-telematica, da remoto, ordinaria), preferendo ovviamente le modalità virtuali a quelle ordinarie, ma curando comunque il rispetto del contraddittorio, laddove riterranno di procedere alla trattazione di cause ritenute indifferibili, specificandone la ragione.

RINVII DI UFFICIO

Tutte le cause che prevedono incumbenti istruttori (ove non dichiarate urgenti) verranno rinviate a data successiva alla ripresa post feriale .

Modalità di trattazione

Il Giudice, esaminati i fascicoli fissati per la singola udienza, selezionerà quelli da trattare ed emetterà un decreto, inoltrandolo alla cancelleria per la comunicazione a mezzo pec alle parti almeno 7 giorni prima dell'udienza fissata.

Con detto decreto, il giudice disporrà che l'udienza si svolga con il deposito di note scritte - contenenti esclusivamente le istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti - da effettuarsi entro il 7° giorno antecedente la data dell'udienza medesima . La modalità di produzione delle note dovrà avvenire in modo da limitare l'accesso alla cancelleria, e quindi mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio. Le note dovranno recare l'indicazione, nell'oggetto del messaggio, del numero di ruolo del fascicolo. Le parti saranno invitate, in via prioritaria, a depositare una nota congiunta contenente le rispettive istanze e conclusioni, da depositarsi telematicamente cinque giorni prima dell'udienza, e solo in via residuale al deposito di note separate, nell'ottica di agevolare il lavoro di ricezione degli atti delle cancellerie. La cancelleria smisterà tempestivamente il messaggio al giudice, avvalendosi del medesimo mezzo della posta elettronica. Dal giorno dell'udienza originariamente fissata decorreranno i termini di legge per il deposito del provvedimento adottato.

Qualora le parti ne facciano congiunta richiesta mediante istanza depositata in cancelleria almeno 7 gg. prima dell'udienza, il Giudice potrà disporre lo svolgimento dell'udienza in videoconferenza mediante applicativo teams, ma in tal caso dovrà essere presente presso l'ufficio, con decreto da comunicarsi alle parti entro il giorno antecedente all'udienza contenente l'orario fissato e le altre modalità di svolgimento dell'udienza. L'istanza delle parti dovrà contenere la comunicazione degli indirizzi email (non pec) da utilizzare per partecipare all'udienza ed un recapito telefonico.

In caso di mancato deposito di note scritte prima del giorno di udienza non si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 309 c.p.c. e la causa sarà rinviata ad una data successiva al 30/6/2020, a meno che non ci sia dichiarazione espressa delle parti di non voler partecipare.

Si precisa che, anche in caso di procedimento cautelare, verrà fissata la prima udienza con la modalità dello scambio cartolare telematico prevista dall'art. 83 comma 7 lett. h).

Al fine di garantire il contraddittorio, ove il resistente si costituisca il giorno dell'udienza o comunque dopo il termine di 7 giorni per il deposito delle note scritte, il giudice designato disporrà il rinvio al fine di consentire ad entrambe le parti di dedurre sulle rispettive richieste, fatto salvo il vaglio in ordine all'intento dilatorio. In via generale, il giudice potrà valutare l'opportunità di disporre il rinvio di udienza per il caso in cui i tempi di accettazione delle note d'udienza non abbiano consentito alle parti di contraddire rispettivamente sulle reciproche deduzioni e istanze.

Per il settore penale dibattimentale, sulla base delle valutazioni già espresse nella nota del 7/4/2020, appare opportuna la prosecuzione delle sole attività già previste dall'art. 83 comma 3 D.L. n. 18 del 2020 ed il rinvio di tutte le altre cause.

SETTORE PENALE

Anche per il settore penale le udienze verranno differite a data successiva al periodo post feriale e potranno essere celebrati processi con imputati liberi fissati solo per la discussione o per quelli ove la definizione è rapida e immediata, essendo per essi necessaria solo la presenza delle parti, sempre nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie richieste dalla normativa vigente e sempre che l'emergenza epidemiologica non evidenzii ragioni di impossibilità alla celebrazione di udienze con modalità diversa di quella da remoto e laddove si tratti di procedimenti per i quali sia valutata da e motivata da parte del giudice titolare del procedimento stesso la necessità di non differire il procedimento.

L'intervallo della trattazione tra un procedimento e l'altro non potrà essere inferiore ad 10 minuti e non potranno essere trattati più di 10 procedimenti a udienza .

Il giudice di pace indicherà con atto che sarà trasmesso al Consiglio dell'Ordine e alla Procura della Repubblica almeno sei giorni prima dell'udienza, quali sono i processi che tratterà, in che orari, al fine di evitare sovrapposizioni e con quali adempimenti.

I giudici di Pace procederanno, in questo periodo in cui viene inevitabilmente ridotta l'attività giurisdizionale a smaltire l'arretrato con il deposito dei provvedimenti assunti a riserva, iniziando da quelli più risalenti.

UFFICIALE GIUDIZIARIO

L'accesso agli uffici potrà avvenire dalle ore 8,30 alle 10 dal lunedì al sabato compreso.

L'accettazione o la restituzione degli atti avverrà previa prenotazione telefonica che sarà effettuata alle utenze 0974 713340 o tramite Whats App ai numeri: 3407351631 (dirigente UNEP) e 3402731303 (Funz. Molinaro) attive nei giorni e negli orari indicati.

E' ammessa la presenza all'esterno dello sportello al massimo di due persone, opportunamente distanziate di almeno un metro ed in possesso dei prescritti strumenti di protezione (mascherina e guanti).

Il richiedente potrà presentare al massimo 5 atti per ogni appuntamento salvo che non si tratti di atti che abbiano scadenza nello stesso giorno.

Per effetto del combinato disposto degli artt. 37 D.L. 23/3/2020 e 103 c. 1 bis Legge n. 27 del 24/4/2020 , il termine finale del periodo di sospensione legale dei termini relativi ai procedimenti esecutivi terminerà il 15 maggio p.v. con la conseguenza che la ricezione degli atti finalizzati alla esecuzione avverrà a partire dal 16/5/2020.

Le unità di personale addette ad attività esterna potranno, nell'esercizio della propria gestione, rinviare a data successiva le attività di notificazione, esecuzione, offerta reale o per intimazione, nel caso in cui rilevino e dichiarino dettagliatamente nel verbale delle operazioni compiute che:

1. in conseguenza o in occasione delle loro attività si sia generato il pericolo concreto ed attuale di assembramento di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico;
2. per dare luogo a dette attività sia indispensabile un avvicinamento a terze persone in misura inferiore ad un metro lineare.

In tali casi l'unità di personale che abbia disposto il rinvio dato luogo al rinvio ne informerà il Dirigente UNEP consegnandogli copia dei verbali di operazioni compiute.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento al CSM, al Ministero della Giustizia, al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore Generale c/o la Corte d'Appello, al Consiglio Giudiziario di Salerno, al Procuratore della Repubblica, al COA di Vallo ,alla Camera Penale in sede, al Prefetto di Salerno , al Direttore Generale dell'ASL Salerno, al Dirigente il Distretto Sanitario n. 70 di Agropoli e Vallo , a tutti i magistrati togati e onorari, ai giudici onorari di Pace, al Dirigente Amministrativo ed a tutto il personale.

Il Presidente del Tribunale
Dott. Gaetano De Luca

